

però che la lotta sia solo sostenuta da noi gregari e non dai capi, da quelli che vogliono riforme ed economie, finchè non giungono al Ministero.

Sotto questo aspetto, ho visto con piacere il distacco che si è operato da quella parte. (*Accennando a sinistra*) Ci erano troppi capi. Quindi non voterò imposte, se alle imposte non si fanno precedere tutte le economie e tutte le riforme possibili.

Nel 1866, quando era ministro per le finanze l'onorevole Scialoja, si agitò nuovamente questa questione, e fu votato un ordine del giorno col quale si stabiliva che non si sarebbe sottoposto il paese ad alcun tributo, se prima non si fossero fatte tutte le economie e tutte le riforme amministrative immaginabili e possibili. Mi associi di gran cuore a quel voto; e lasciando libero ciascuno nella sua coscienza di rispettarlo più o meno, per parte mia ne faccio una questione di onore, e crederei di mancare grandemente a me stesso, qualora quel voto non rispettassi, qualora io votassi delle imposte le quali non fossero precedute da economie e da riforme amministrative. (*Bene!*)

#### RELAZIONE E DISCUSSIONE SOPRA UN'ELEZIONE.

**PRESIDENTE.** Dalla Giunta per la verifica delle elezioni è stato trasmesso il seguente verbale:

« Ucita la relazione del deputato Fossa;

« Esaminati gli atti elettorali del 1° collegio di Ravenna, n° 356, e la proclamazione fatta nella votazione del giorno 12 del volgente aprile a deputato di quel collegio del signor ingegnere-capo commendatore Alfredo Baccarini;

« Visto il decreto del signor ministro dei lavori pubblici, in data 27 marzo, col quale il signor Baccarini fu chiamato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici a termini dell'articolo 4 del regolamento approvato col regio decreto 6 giugno 1863, n° 1320;

« Viste le precedenti deliberazioni della Giunta delle elezioni del 21 gennaio e 13 marzo ultimi scorsi state approvate dalla Camera;

« Visti gli articoli 96 e 97 della legge elettorale 17 dicembre 1859;

« Vista la legge 20 marzo 1865, allegato F, ed il titolo VII della legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche;

« Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento approvato col decreto reale 6 giugno 1863;

« Ritenuta la regolarità delle operazioni elettorali;

« Considerato che l'eletto riveste la qualità d'impiegato regio avente uno stipendio sul bilancio dello Stato, e che quindi è ineleggibile, non essendo compreso in alcuna delle eccezioni stabilite nell'articolo 97 della legge elettorale; »

**FAMBRI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** « Considerato che la circostanza di fatto sopravvenuta dopo l'ultima deliberazione della Camera che per la seconda volta annullò la elezione del signor Baccarini, non è efficace ad immutare lo stato di diritto quanto alla di lui ineleggibilità;

« Per questi motivi:

« A voti unanimi la Giunta delle elezioni propone alla Camera di annullare la elezione del 1° collegio di Ravenna, n° 356, avvenuta il 12 di questo mese nella persona del signor ingegnere-capo commendatore Alfredo Baccarini.

« *Sottoscritti:* PISANELLI, presidente,  
PUCCIONI, segretario. »

L'onorevole Fambri ha facoltà di parlare.

**FAMBRI.** Mi sorprende moltissimo che la relazione della Giunta per le elezioni cominci colle parole: *Visto il decreto ministeriale*, ecc., ecc. Mi sarei aspettato invece che cominciasse in modo opposto, cioè colle parole: *Non visto*, perchè quel decreto, del quale ho qui una copia esattissima, esprime cose in vero conducenti a tutt'altre conclusioni da quelle alle quali è arrivata la Giunta per le elezioni.

Leggerò il documento e ne giudichi essa la Camera:

« Visto l'articolo 4 del regolamento per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 6 giugno 1863,

« Decreta:

« L'ingegnere capo di prima classe del genio civile, commendatore Alfredo Baccarini, è chiamato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto deliberativo, e dalla sezione II, cui prima apparteneva, è trasferito alla sezione I. »

Quest'ultimo capoverso avverte già la Commissione delle elezioni che l'altra volta si è alquanto agitata del voto, arrabattandosi lungamente per dimostrare che il commendatore Baccarini non apparteneva più al Consiglio dei lavori pubblici. Infatti nella legge è chiaramente espresso che: « I membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione e di sanità, e del congresso permanente dei ponti e strade (che ora si chiama Consiglio superiore dei lavori pubblici), e dei Consigli delle miniere » sono eleggibili.

È vero che nel decreto del ministro dei lavori pubblici non è la parola di *membro*, ma è detto che il Baccarini è *chiamato* a far parte del Consiglio.